RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 87/1948 (LIBERTA' SINDACALE E PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE) - ANNO 2014

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si conferma quanto già comunicato con il precedente rapporto, inviato a codesto Ufficio il 28 luglio 2011. Con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 della **Convenzione**, si riportano, ad integrazione del predetto rapporto, le modifiche intervenute di recente ad opera degli Accordi di seguito riportati:

- Accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
- Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013;
- Accordo del 10 gennaio 2014, riguardante il Testo Unico sulla Rappresentanza.

Come già rappresentato nel rapporto sulla Convenzione n. 98/1949, a cui si rinvia, con l'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, viene integrato l'impianto complessivo degli assetti della contrattazione collettiva definito con l'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009.

Questo nuovo Accordo, oltre a stabilire regole certe riguardo i soggetti, i livelli, i tempi e i contenuti della contrattazione collettiva, definisce, pattiziamente, le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Introduce, altresì, un meccanismo di accertamento della rappresentatività sindacale finalizzato alla legittimazione della contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale. Tale meccanismo impegna, reciprocamente, le parti firmatarie, ma in realtà è rivolto soprattutto alla parte datoriale, che si impegna a non trattare con quei sindacati che non abbiano raggiunto la prevista soglia di rappresentatività.

Specificamente, nel punto 1 dell'Accordo vengono definite le regole sulla certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. In tal modo, anche nel settore privato, la rappresentatività viene ancorata al dato associativo (numero delle deleghe sindacali conferite dai lavoratori) certificato dall'INPS e al dato elettorale (consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie). Tutti i dati dovranno essere trasmessi al CNEL, che provvederà a calcolare il raggiungimento della soglia minima di rappresentatività ponderata, fissata al 5% del totale dei lavoratori della categoria a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro. Saranno legittimati a partecipare alle negoziazioni sindacali le organizzazioni sindacali che raggiungono la soglia del 5%.

Con il Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, si è voluto dare applicazione all'Accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa.

In particolare, per quanto riguarda la misurazione della rappresentatività, il Protocollo stabilisce che:

- la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, è misurata sia con riferimento al dato associativo (numero di deleghe) che al dato elettorale (voti ottenuti nelle elezioni RSU);
- il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, il quale, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL;
- ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nell'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente

- intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale;
- i dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, o analogo organismo, e trasmessi al CNEL, il quale raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro;
- la certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell'intesa del 28 giugno 2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati;
- fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall'Accordo del 28 giugno 2011, le parti convengono che:
- viene confermato il principio stabilito nell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n.300/70;
- 2 le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
- 3 in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente Accordo;
- 4 le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi:
- 5 le RSU saranno elette con voto proporzionale;
- 6 il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito;
- CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL si impegnano a rendere coerenti le regole dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l'insieme dei lavoratori dipendenti.

L'Accordo del 10 gennaio 2014, riguardante il "Testo Unico sulla Rappresentanza", a cui si rinvia, sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, oltre a dare attuazione al Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, sistematizza le disposizioni contenute negli Accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 e del 28 giugno 2011.

Il Testo Unico è composto da quattro parti, ciascuna relativa ad uno specifico tema delle relazioni industriali. Con riferimento agli articoli 2 e 3 della **Convenzione**, si segnalano le parti ad essi pertinenti:

- la Parte I^ ("misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria") che detta la disciplina del sistema di misurazione della rappresentanza, a livello nazionale, previsto dal Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013;
- la Parte II[^] ("regolamentazione delle rappresentanze in azienda") che detta le regole generali sulle forme della rappresentanza in azienda nonché sulle modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, riprendendo la disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali:
- la Parte III^ ("titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale"), laddove, alla luce della riformulazione dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2013, chiarisce che il termine di "partecipanti alla negoziazione" è riferito alle "organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente Accordo e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro definito secondo le regole del presente Accordo".

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- 1 Accordo interconfederale del 15 aprile 2009;
- 2 Accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
- 3 Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013;
- 4 Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014;
- 5 Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.